

Avviso ai litiganti

Legittimo l'induttivo del Fisco quando le incongruenze abbondano

10 Aprile 2020

E se riguardano, tra l'altro, gli studi di settore, è possibile basarsi solo sugli elementi sintomatici per la ricostruzione del reddito

immagine generica
image not found or type unknown

SINTESI: In tema di accertamento induttivo dei redditi, ai sensi dell'art. 39 del DPR n. 600 del 1973, l'Amministrazione finanziaria può fondare il proprio accertamento sia sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili "dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività svolta", sia sugli studi di settore, nel quale ultimo caso l'Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 33340/2019).

Ordinanza n. 7540 del 26 marzo 2020

Cassazione civile - sezione V - Pres. Manzon Enrico - Rel. Antezza Fabio

Art. 39 del DPR n. 600 del 1973 - Accertamento induttivo - È legittimo l'accertamento fondato sia sulle gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dall'attività svolta sia sugli studi di settore - L'Ufficio può basarsi anche solo su alcuni elementi sintomatici per la ricostruzione del reddito

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/legittimo-linduttivo-del-fisco-quando-incongruenze-abbondano>